



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

Regione Marche - CAL - CREL
Registri CAL - CREL

0000011 | 01/02/2019
CREL_MARCHE | A

Segreteria dell'Assemblea legislativa

Al Presidente della
I Commissione assembleare permanente

e p.c.

Al Presidente del
Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

Al presidente
Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche

Al Presidente della
Consulta regionale per la famiglia

LORO SEDI

Regione Marche - Assemblea Legislativa
A00: Registro Unico Assemblea Legislativa

0000723 | 31/01/2019
CRMARCHE | P
20.30/2019/PRN/1136

OGGE TO: Proposta di legge regionale n. 268/19, ad iniziativa dei consiglieri Busilacchi, Zaffiri, Leonardi, Micucci, Giancarli, Maggi concernente: "Promozione della cultura della valutazione delle politiche pubbliche".
Assegnazione

Si assegna alla I Commissione assembleare, in sede referente, la proposta di legge indicata in oggetto, ai sensi dell'articolo 82, comma 1, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

Sulla stessa si richiede il parere del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15.

A tal fine, il testo della proposta della Commissione referente sarà trasmesso direttamente dalla Commissione, non appena approvato.

La suddetta proposta viene, altresì, trasmessa alla Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del medesimo Regolamento.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
Antonio Mastrovincenzo

www.assemblea.marche.it

Regione Marche – Assemblea Legislativa
A00: Registro Unico Assemblea Legislativa

0000711 | 31/01/2019
CRMARCHE | A

Proposta di legge

Promozione della cultura della valutazione delle politiche pubbliche

Cid B. ... (BUSIACCHI)

... (ZAFFARI)

... (LEONARDI)

FRANCESCO NICOLA ...

... (GIANCARLI)

... (MAGGI)

A: I Comm. ref.
CREL parere ex art. 4, comma 1, lett. c) 1215/2008
Comitato ex art 82, comma 4, R1
Consulte ex art 82, comma 2, R1

Signori Consiglieri,

Negli ultimi anni si è diffusa in Italia e in Europa una crescente attenzione al tema della valutazione delle politiche pubbliche. In questo contesto un ruolo preminente hanno assunto le Assemblee legislative che hanno la necessità di ottenere dati e informazioni per capire se e in quale misura le leggi varate hanno ottenuto i risultati desiderati e quali siano gli eventuali margini di miglioramento delle norme in vigore.

La presente proposta di legge, in armonia con le disposizioni statuarie introdotte con la novella del 16 gennaio 2017 n. 6, intende promuovere la cultura della valutazione delle politiche nelle Marche e sostenerne il concreto utilizzo nel Consiglio regionale mediante i seguenti interventi: incentivazione dell'attività di ricerca in materia da parte delle Università marchigiane, erogazione di borse di studio per tirocini formativi e curriculari da svolgere presso l'Assemblea legislativa, finanziamento di borse di ricerca.

A tal fine la legge prevede che l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, su proposta del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, determini annualmente e nei limiti delle risorse disponibili, il numero di borse di ricerca e di studio per neolaureati, il loro ammontare e le modalità per la redazione dei relativi bandi.

La proposta dispone in particolare che la valutazione delle candidature per le borse di studio e per le borse di ricerca venga effettuata da una Commissione nominata dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

La proposta prevede inoltre che l'Assemblea legislativa stipuli, sempre nei limiti delle risorse a disposizione, convenzioni con le Università per l'attivazione di tirocini curriculari anch'essi volti al raggiungimento delle finalità precedentemente indicate. In particolare viene stabilito che il loro numero, sempre determinato dall'Ufficio di Presidenza, sia reso pubblico mediante avviso nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa e comunicazione alle Università convenzionate.

La legge determina altresì gli indirizzi per l'individuazione dei requisiti necessari ai fini dell'ammissione alla selezione per il conferimento delle borse di studio e di ricerca, nonché per la stipulazione delle convenzioni con le università interessate per la realizzazione di studi e documenti di valutazione su specifiche politiche regionali.

Relativamente alla disciplina dei tirocini è infine stabilito che si svolgano presso la sede dell'Assemblea legislativa regionale e che la disciplina puntuale dei rapporti tra amministrazione e tirocinanti ed ogni altro aspetto inerente alle modalità di svolgimento del tirocinio, compresa apposita copertura assicurativa, siano determinati dall'amministrazione consiliare.

La presente proposta è costituita da 7 articoli. Il primo contiene le finalità, il secondo riguarda la programmazione delle borse di studio e loro disciplina generale, il terzo e il quarto contengono rispettivamente le modalità di attribuzione delle borse di studio per i tirocini formativi e di orientamento a favore dei neolaureati e per i tirocini curriculari, il quinto contiene la disciplina generale sui tirocini, il sesto è relativo all'attività di ricerca, il settimo indica le risorse finanziarie necessarie all'attuazione della legge.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione incentiva l'attività di ricerca e lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati a promuovere la cultura della valutazione delle politiche pubbliche e a sostenerne il suo concreto esercizio.

Art. 2
(Programmazione delle borse di studio e loro disciplina generale)

1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, su proposta del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, determina annualmente e nei limiti delle risorse disponibili:
 - a) il numero di borse di studio indicate agli articoli 3 e 6, il loro ammontare e i criteri per la redazione dei relativi bandi ;
 - b) il numero dei tirocini curriculari indicati all'articolo 4.
2. L'assegnatario che non conclude il periodo della borsa di studio per lo svolgimento di tirocini ed attività di ricerca, decade dal diritto alla stessa. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di effettivo godimento della borsa, fino a scadere della stessa.
3. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite.

Art 3
(Tirocini formativi e di orientamento a favore dei neolaureati)

1. Le borse di studio per tirocini formativi e di orientamento negli ambiti disciplinati da questa legge sono attribuiti mediante bando adottato dal dirigente della competente struttura dell'Assemblea legislativa sulla base dei criteri indicati nell'atto di cui al comma 1 dell'articolo 2.
2. Il bando è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa.
3. Ai fini dell'ammissione alla selezione, gli interessati devono aver conseguito, da non più di trentasei mesi, una laurea attinente al tirocinio da svolgere ed avere un'età non superiore ai trenta anni.
4. La valutazione delle candidature è effettuata da una Commissione nominata dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.
5. Per la valutazione delle candidature la Commissione tiene conto dei titoli posseduti indicati dal bando e degli esiti di un colloquio attitudinale.

Art 4
(Tirocini curriculari)

1. L'Assemblea legislativa stipula, nei limiti delle risorse a disposizione, convenzioni con le Università per l'attivazione di tirocini curriculari volti al raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 1.
2. Il numero dei tirocini è reso pubblico mediante avviso nel sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa e comunicazione alle Università convenzionate che possono darne pubblicità nei propri siti istituzionali.
3. La valutazione delle candidature è effettuata da una Commissione nominata dall'Ufficio di Presidenza e composta da un Dirigente dell'Assemblea legislativa e da due componenti esterni, scelti tra i docenti delle Università convenzionate, di cui uno con funzione di Presidente. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

Art 5
(Disciplina dei tirocinio)

1. I tirocini indicati agli articoli 3 e 4 si svolgono presso la sede dell'Assemblea legislativa.
2. La disciplina puntuale dei rapporti tra amministrazione e tirocinanti ed ogni altro aspetto inerente alle modalità di svolgimento del tirocinio, compresa apposita copertura assicurativa, sono determinati dall'amministrazione assembleare.
3. Al termine del periodo fissato, il tirocinante trasmette al Dirigente cui è assegnato, una relazione sull'attività svolta.
4. La regolare frequenza del tirocinio formativo e di orientamento indicato all'articolo 3 ed il suo proficuo svolgimento da parte di neolaureati, attestati dal Dirigente, costituiscono titolo professionale valutabile nei concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi regionali.
5. Il tirocinio non può comunque comportare l'insorgere di un rapporto di lavoro con l'Assemblea legislativa.

Art 6
(Attività di ricerca)

1. La Regione promuove attività di ricerca per la valutazione di specifiche politiche regionali mediante una o più delle seguenti azioni:
 - a) stipulazione di intese e accordi con le Università interessate per la realizzazione di studi e documenti di valutazione;
 - b) conferimento di borse di ricerca di durata non superiore a dodici mesi.
2. Le borse sono attribuite mediante bando adottato dal dirigente della competente struttura dell'Assemblea legislativa sulla base dei criteri indicati nell'atto di cui al comma 1 dell'articolo 2.
3. Per accedere alla borsa di studio, il candidato deve aver conseguito il diploma di laurea magistrale e titolo di studio post-laurea quale master, scuole di specializzazione e dottorati

di ricerca, da non più di trentasei mesi in materie attinenti l'oggetto di questa legge ed avere un'età non superiore a trentacinque anni.

4. I bandi di selezione devono indicare il numero delle borse di studio. I bandi sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa.

5. La valutazione delle candidature è effettuata da una Commissione nominata dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

6. Gli accordi indicati alla lettera a) del comma 1 stabiliscono, nel rispetto della normativa statale vigente, le specifiche modalità di realizzazione degli studi e di redazione dei documenti di valutazione. Gli stessi prevedono il concorso della Regione al rimborso delle spese effettivamente sostenute dalle Università.

Art 7
(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'anno 2019 la spesa di euro 60.000,00; per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
2. Alla copertura delle spese autorizzate al comma 1 si provvede mediante impegno di quota parte degli stanziamenti della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", relativi alle spese di funzionamento dell'Assemblea legislativa ed iscritti nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma 01 "Organi istituzionali" del bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa 2019/2021.
3. L'Ufficio di presidenza è autorizzato ad effettuare le variazioni nel bilancio finanziario gestionale dell'Assemblea legislativa necessari ai fini della gestione.

Scheda economico-finanziaria P.d.L. n. Promozione della cultura della valutazione delle politiche pubbliche

NORMATIVA		SPESA						COPERTURA				
ART	DESCRIZIONE	NATURA DELLA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	2.019	2.020	2.021	ANNI SUCCESSIVI	MODALITA' DI COPERTURA	2019	2020	2021	MISSIONE / PROGRAMMA/ CAPITOLO
1	Finalità	Senza oneri										
2	Programmazione delle borse di studio e loro disciplina generale	Senza oneri										
3	Tirocini formativi e di orientamento a favore dei neolaureati	Corrente	Continuativa	quota parte somme autorizzate all'articolo 7	legge di bilancio	legge di bilancio						
4	Tirocini curriculari	Corrente	Continuativa	quota parte somme autorizzate all'articolo 7	legge di bilancio	legge di bilancio						
5	Disciplina del tirocinio	Senza oneri										
6	attività di ricerca	Corrente	Continuativa	quota parte somme autorizzate all'articolo 7	legge di bilancio	legge di bilancio						
7	Disposizioni finanziarie	Corrente	Continuativa	€ 60.000,00	legge di bilancio	legge di bilancio		Bilancio di previsione 2019-2021 - Bilancio dell'Assemblea legislativa capitolo. 101102/06	€ 60.000,00	legge di bilancio	legge di bilancio	Risorse iscritte Missione 01- Programma 01